

Ordinanza concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario¹

dell'11 maggio 1988 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Dipartimento federale degli affari esteri,

visto l'articolo 62 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione²,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente ordinanza definisce lo statuto particolare del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) in seno alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).³

² Assicura al Delegato per l'aiuto umanitario e capo del CSA (Delegato) l'autonomia che gli è indispensabile per adempiere i suoi compiti nei limiti delle competenze di cui dispone.⁴

³ Disciplina le questioni relative alle decisioni, alla coordinazione e all'informazione interna.

Art. 2⁵ Mandato generale

Il CSA esegue azioni di salvataggio, fornisce aiuto per sopravvivere, ricostruire le opere distrutte e ripristinare l'infrastruttura e adempie compiti attinenti alla prevenzione delle catastrofi.

RU **1988** 950

¹ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

² RS **172.010**

³ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁴ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁵ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Art. 3 Aggregamento

Il CSA⁶ è aggregato alla DSC⁷. ...⁸

Sezione 2: Delegato⁹**Art. 4** Statuto

¹ Il Delegato è direttamente subordinato al Direttore della DSC¹⁰.

² Nel quadro della presente ordinanza, il Delegato dirige il CSA in modo autonomo e ne assume la responsabilità.

³ Può indirizzarsi direttamente al Capo del dipartimento e ai direttori degli uffici dipartimentali.

Art. 5 Compiti

¹ Nel campo dell'aiuto umanitario operativo il delegato adempie i compiti seguenti:

- a. assicura la prontezza d'intervento del CSA dal profilo dell'organizzazione, del personale e del materiale;
- b. decide gli interventi del CSA, con riserva dell'articolo 8 capoverso 2;
- c. organizza e sorveglia gli interventi del CSA;
- d.¹¹ coordina l'aiuto operativo del CSA con l'aiuto umanitario non operativo;
- e.¹² informa il direttore degli interventi e dei lavori in corso;
- f. presiede il comitato consultivo per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero (art. 26 dell'O del 12 dic. 1977¹³ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali);
- g. informa il pubblico sulle attività del CSA;
- h. organizza per il CSA giornate annuali.

⁶ Nuova espr. giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁷ Nuova espr. giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸ Per. abrogato dal n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁹ Nuova espr. giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ Nuova espr. giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

¹² Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

¹³ RS **974.01**

² I compiti del Delegato nel campo dell'aiuto umanitario non operativo e dell'aiuto alimentare sono regolati in un capitolato d'oneri.¹⁴

Art. 6 Competenze finanziarie per gli interventi del CSA

Per ogni intervento del CSA, il Delegato può contrarre impegni finanziari fino all'ammontare della competenza finanziaria del direttore della DSC secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 12 dicembre 1977¹⁵ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

Art. 7 Competenze decisionali per gli interventi urgenti del CSA

¹ Se dev'essere presa una decisione urgente in seguito a una catastrofe improvvisa, naturale o antropogena, oppure, eccezionalmente, a un'altra situazione improvvisa d'emergenza, il Delegato, nei limiti delle sue competenze finanziarie, decide autonomamente dell'intervento e delle modalità d'esecuzione e ne assume la responsabilità. Se possibile, prima di prendere la decisione, consulta:

- a. il Capo del dipartimento (in casi importanti);
- b. la Direzione politica;
- c.¹⁶ il Direttore della DCS;
- d.¹⁷ ...

² Se le persone e direzioni di cui al capoverso 1 non possono essere consultate prima della decisione, il Delegato è tenuto a informarle appena si presenta l'occasione.

³ ...¹⁸

⁴ Una decisione d'intervento è considerata urgente se deve essere presa senza indugio per permettere di salvare persone o di aumentare le loro probabilità di sopravvivenza. Il Delegato decide autonomamente dell'urgenza e assume la responsabilità della propria decisione.

⁵ Se la durata di un intervento d'urgenza supera due mesi, il Delegato, a intervalli regolari, informa dell'intervento le persone e direzioni di cui al capoverso 1.

¹⁴ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

¹⁵ RS **974.01**

¹⁶ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

¹⁷ Abrogata dal n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

¹⁸ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Art. 8¹⁹ Competenza decisionale nel caso di altri interventi

¹ In caso d'intervento del CSA, il Delegato, nei limiti delle sue competenze finanziarie, decide autonomamente dell'intervento e delle modalità d'esecuzione e ne assume la responsabilità.

² Prima della decisione consulta:

- a. il Direttore della DCS;
- b. i capisettore della DCS;
- c. la Direzione politica;
- d. altri servizi federali interessati.

Art. 9 Competenza per la conclusione di accordi

Nel campo dell'aiuto in caso di catastrofe, le competenze del Delegato per concludere contratti sono quelle di cui dispone la DSC in virtù dell'ordinanza del 12 dicembre 1977²⁰ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

Art. 10 Esecuzione di mandati

Il CSA può, nel campo dell'aiuto in caso di catastrofe e della loro prevenzione, eseguire mandati verso pagamento per conto di terzi (Cantoni, comuni, istituzioni private e pubbliche, organizzazioni internazionali). Il Delegato decide dell'accettazione di siffatti mandati, d'intesa col Direttore della DSC.

Sezione 3: Amministrazione**Art. 11**

I servizi amministrativi generali del CSA sono riuniti con quelli della DSC nella misura in cui tale fusione sia attuabile e opportuna. Tutti i servizi amministrativi necessari per assicurare la rapidità, la semplicità e la flessibilità degli interventi del CSA sono gestiti dal CSA stesso.

Sezione 4: Entrata in vigore**Art. 12**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1988.

¹⁹ Novo testo giusta il n. V 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²⁰ RS 974.01